

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI***Contabilità semplificata con soglie da monitorare***di **Alessandro Bonuzzi**

Convegno di aggiornamento

Novità in materia Iva e dichiarazione Iva 2024

Scopri di più

Le imprese (diverse dalle società di capitali) che, nel 2023, applicano la **contabilità semplificata**, devono monitorare i **ricavi** che conseguono nel periodo d'imposta in corso, al fine di verificare la possibilità di applicare, **anche nel 2024**, la contabilità semplificata, oppure se il prossimo anno saranno tenute ad adottare la **contabilità ordinaria** per avvenuto superamento dei limiti.

Lo stesso controllo lo devono fare le imprese che, nel 2023, applicano la **contabilità ordinaria**, ma avrebbero intenzione (avendone i requisiti) di **adottare la contabilità semplificata nel 2024**.

Si ricorda, infatti, che, a norma dell'[articolo 18, D.P.R. 600/1973](#), sono ammessi alla **contabilità semplificata**, a partire dall'anno successivo:

- le **persone fisiche** che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell'[articolo 55 Tuir](#);
- le **imprese familiari** e **aziende coniugali**;
- le **società di persone commerciali** (società in nome collettivo e società in accomandita semplice);
- le società di armamento e le **società di fatto**;
- gli **enti non commerciali**, con riferimento all'eventuale attività commerciale esercitata;

qualora i **ricavi** indicati agli [articoli 57](#) e [85 Tuir](#) **percepiti** in un anno intero, ovvero **conseguiti** nell'ultimo anno di applicazione dei criteri della competenza fiscale previsti dall'[articolo 109, comma 2, Tuir](#), quindi in pendenza del regime ordinario, **non abbiano superato l'ammontare**:

- di **500.000 euro** per le imprese aventi per oggetto **prestazioni di servizi** oppure;
- di **800.000 euro** per le imprese aventi per oggetto **altre attività**.

Le predette soglie sono state innalzate dalla L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), prima della quale erano fissate in misura pari a **400.000 euro**, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, e **700.000 euro**, per le imprese aventi per oggetto altre attività.

In caso di **contemporaneo svolgimento** di attività di prestazione di servizi e altre attività, è necessario far riferimento all'ammontare dei **ricavi relativi all'attività prevalente**, se è tenuta una **distinta annotazione** dei ricavi per ciascuna attività. In **mancanza della distinta annotazione dei ricavi**, si considerano prevalenti le **attività diverse dalle prestazioni di servizi** e, di conseguenza, **rileva il limite massimo, pari a 800.000 euro**. In ogni caso, qualora l'ammontare complessivo dei ricavi, relativo a tutte le attività svolte, superi il limite massimo, l'accesso al regime di contabilità semplificata è **precluso**.

Inoltre, in caso di **inizio attività in corso d'anno**, le soglie di ricavi vanno **ragguagliate**. Ciò significa che laddove l'attività d'impresa, consistente nella prestazione di servizi, fosse stata avviata in data **1.2.2023**, il limite di 500.000 euro deve essere riproporzionato rispetto ai **giorni dell'anno di effettivo svolgimento** dell'attività e, quindi, risulta pari a $500.000 \text{ euro} \times 334/365 = 457.534,25 \text{ euro}$.

Pertanto, se nel corso del 2023 l'impresa in contabilità semplificata:

- realizza ricavi per un ammontare **non superiore a euro 457.534,25**, potrà adottare la contabilità semplificata e, quindi, applicare il regime per cassa **anche nel 2024**;
- realizza ricavi per un ammontare **superiore a euro 457.534,25**, per il 2023 resta applicabile la contabilità semplificata, nonché il regime per cassa, ma **dal 2024 dovrà applicare il regime di contabilità ordinaria**.

Va, infatti, ricordato che **il superamento della soglia dei ricavi** ha sempre effetto dall'**anno successivo** e mai dall'anno in corso. D'altro canto, lo stesso vale **nell'ipotesi opposta**, ossia in caso di non superamento della soglia dei ricavi, con la conseguente possibilità di transitare dal regime di contabilità ordinaria al regime di contabilità semplificata dall'**anno successivo** rispetto a quello di riferimento.